

Giurisprudenza

Lavoro nero, alle Ct la competenza sulle sanzioni

7 Marzo 2006

L'attribuzione al giudice tributario è correlata anche alla natura dell'organo che intima il pagamento

Thumbnail Image not found or type unknown Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 2888 del 10/02/2006, hanno dichiarato la giurisdizione⁽¹⁾ del giudice tributario in ordine alla opposizione a una ingiunzione di pagamento, emessa dall'Agenzia delle entrate in relazione alla violazione, accertata da un ufficio provinciale del lavoro, dell'obbligo di registrazione dei lavoratori impiegati. Infatti, per il giudice di legittimità, in materia di sanzioni amministrative, la devoluzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie non è correlata esclusivamente alla natura della norma violata, ma anche all'organo che irroga la sanzione, venendo, al riguardo, in considerazione l'articolo 2 del Dlgs 546/92 (come sostituito dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 448/2001), che attribuisce alla giurisdizione tributaria, tra le altre, le controversie aventi a oggetto le sanzioni amministrative irrogate dagli uffici finanziari.

Dalla attribuzione alla Agenzia delle entrate della competenza ad applicare la sanzione per l'impiego di lavoratori irregolari, prevista dall'articolo 3 del Dl n. 12 del 2002, occorre dedurre la conseguenza della sussistenza della giurisdizione del giudice tributario a conoscere delle controversie concernenti tale sanzione, dal momento che l'articolo 2 del Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), così come modificato dall'articolo 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), attribuisce a tale giudice la cognizione delle controversie concernenti "*le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari*".

In definitiva, per la Suprema corte, il novellato articolo 2 del Dlgs n. 546/92 esprime la regola secondo cui l'oggetto della giurisdizione tributaria si identifica, in via principale, nei tributi di ogni genere e nelle correlative sanzioni, e, in via residuale, con riferimento all'organo(Agenzia delle entrate) che irroga una sanzione amministrativa in ordine a infrazioni commesse in violazioni di norme di svariato contenuto non necessariamente attinente a tributi.

Le Sezioni unite sottolineano, infine, con l'intervento citato, che:

- a. non sono più configurabili controversie tributarie sottratte alla cognizione delle commissioni tributarie
- b. in applicazione dello *ius superveniens* (nuovo testo del Dlgs n. 546/92), si deve affermare la devoluzione della causa relativa al provvedimento di sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività emesso in materia di Iva, ex articolo 2 della legge n. 18/1983, alle Commissioni tributarie, in ragione della sua inerenza a provvedimento sanzionatorio emesso da un ufficio finanziario
- c. anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 144 del 2005⁽²⁾, ha riconosciuto implicitamente la sussistenza della giurisdizione delle commissioni tributarie in tema di sanzioni amministrative per lavoro irregolare, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione
- d. la tendenza espansiva dell'ambito della giurisdizione tributaria, estesa dal legislatore a materie estranee alle imposte e tributi, non incontra limiti costituzionali, fatto salvo in ogni caso il principio della ragionevolezza.

L'intervento della Consulta

Giova osservare che l'ordinanza n. 34 del 1° febbraio 2006 della Consulta così recita:

1. è alla natura tributaria del rapporto cui deve ritenersi imprescindibilmente collegata la giurisdizione del giudice tributario, non essendo possibile limitarsi a considerare il solo dato formale e soggettivo, relativo all'ufficio competente a irrogare la sanzione
2. la giurisprudenza costituzionale concernente la giurisdizione tributaria e, specificamente, l'ordinanza n. 144 del 1998, che riconosce al legislatore, con riguardo alle giurisdizioni speciali preesistenti alla Costituzione, il potere discrezionale di *"sopprimerle come di*

trasformarle e riordinarle, o di ristrutturarle nuovamente, anche nel funzionamento e nella procedura", ha individuato, quale limite a tale potere, quello di "non snaturare (in quanto elemento essenziale e caratterizzante della giurisdizione speciale) le materie attribuite alla loro rispettiva competenza", materie che, con riguardo al giudice tributario, sono state individuate in quelle riconducibili alle "controversie tributarie"; l'ordinanza n. 144 del 1998 ha affermato che i giudici tributari costituiscono "organi speciali di giurisdizione" preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione che il legislatore può sottoporre a revisione, modificandone anche le competenze, "purché resti fermo il nocciolo originario delle competenze stesse e cioè quelle in materia tributaria".

NOTE

1. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 25/E del 21 marzo 2002 così recita: "*La precedente formulazione dell'articolo 2 limitava la giurisdizione delle commissioni tributarie alle sole sanzioni tributarie non penali; il nuovo testo demanda invece alle commissioni tributarie tutte le controversie in materia di sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari*".

Sono pertanto devolute alla giurisdizione tributaria anche le sanzioni amministrative non tributarie irrogate dagli uffici finanziari, vale a dire le sanzioni non strettamente correlate alla violazione di norme disciplinanti il rapporto tributario.

E' il caso di sottolineare che l'attribuzione alla giurisdizione tributaria delle sanzioni amministrative, non strettamente correlate alle violazioni di norme disciplinanti il rapporto tributario, non conferisce a dette sanzioni natura di violazioni tributarie. Restano, quindi, inapplicabili alle sanzioni amministrative non tributarie le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

2. La Corte costituzionale, con sentenza n° 144, depositata il 14/4/2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 3, comma 3, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1° gennaio dell'anno nel quale è stata constatata la violazione.

La declaratoria in questione sottolinea che:

a)il sistema sanzionatorio (vale a dire la base sulla quale viene quantificata la sanzione) voluto dal legislatore prescinde dalla durata effettiva del rapporto di lavoro, costituendo espressione di un meccanismo di tipo presuntivo

b)la presunzione assoluta configurata dal legislatore determina la lesione del diritto di difesa, assicurato dall'articolo 24 della Costituzione, poiché impedisce al datore di lavoro di provare circostanze che attengono alla propria effettiva condotta e che incidono sull'entità della sanzione irrogabile

c)il meccanismo sanzionatorio, produce l'irragionevole equiparazione (non consentita dalla norma contenuta nell'articolo 3 della Costituzione) di datori di lavoro che versano in situazioni tra loro diseguali, quale è la durata dell'utilizzazione di lavoratori in nero, a parità di data di constatazione della violazione.

di

Angelo Buscema

